

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 ottobre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2007, n. 15.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2007, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 17.

Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 18.

Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0147/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006 (successive modifiche e integrazioni). Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0148/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a carico del «Fondo regionale per il servizio idrico integrato», in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 maggio 2007, n. 0153/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale n. 23/1999, come integrato dall'art. 15 della legge regionale n. 17/2006. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2007, n. 0155/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia». Approvazione..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2007, n. 0158/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino») in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale. Approvazione. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2007, n. 0160/Pres.

Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007). Approvazione Pag. 20

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2007, n. 28/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 29.

Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2007, n. 30.

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli Pag. 26

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2007, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti) Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2007, n. 15.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.

2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.

3. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.

4. In presenza di particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

5. La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2.

Linee generali di intervento

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

2. Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca.

4. L'entità del contributo è determinata annualmente dalla giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento ed è proporzionale alla situazione di disagio.

5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.

6. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per le spese che risultano interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

7. Termini e modalità per l'attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilità

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilità presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.

3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

4. La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.

Art. 4.

Semplificazione delle rendicontazioni

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 5.

Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

3. Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale.

4. Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza di condizioni di marginalità socio-economica, prevedere l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.

Art. 6.

Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al Consiglio regionale un provvedimento normativo quale testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.

2. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, con il provvedimento normativo di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di sostegno per lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e delle loro comunità; sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni.

3. I dati derivanti dalle elaborazioni di cui all'art. 2 costituiscono l'archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.

Art. 7.

Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni montani o collinari

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione, definendone i criteri dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano o collinare in situazione di marginalità di cui all'art. 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

Art. 8.

Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigiane nei piccoli comuni, con priorità per i comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, in condizioni di marginalità socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 agli interventi di cui all'art. 3, il cui stanziamento è pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega autonomie locali Titolo 1 spese correnti) e agli interventi di cui all'art. 7, il cui stanziamento è pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell'ambito dell'UPB 05012 (Affari istituzionali processo di delega autonomie locali Titolo 2 spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

2. Per il biennio 2008-2009, alla spesa annua di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 giugno 2007

p. MERCEDES BRESSO
Il vice Presidente: PEVERARO

07R0456

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2007, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2007)

(Omissis).

07R0537

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 17.

Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

(Pubblicata nel 2° Suppl. al n. 30 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - parte I e II del 26 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E REGIME GIURIDICO

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 60 dello statuto, la Regione attribuisce all'Istituto finanziario regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.a. - istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui all'art. 60 dello statuto, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate.

2. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è favorito dalla riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.a. - che assume la nuova denominazione di «Finpiemonte S.p.a.», mediante scissione parziale, allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni, denominata «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.», lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte S.p.a., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.

Art. 2.

Finpiemonte S.p.a.

1. La Finpiemonte S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Finpiemonte S.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:

a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;

- c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;
- d) nell'attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;
- e) nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
- f) nella collaborazione alla progettazione e nell'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
- g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
- l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);
- m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La giunta regionale, con proprio provvedimento:

- a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte S.p.a.;
- b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici.

4. I rapporti tra la Finpiemonte S.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla giunta regionale.

5. Finpiemonte S.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.

6. La Finpiemonte S.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Art. 3.

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

1. La Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. all'interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

- a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;
- b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;
- c) condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte S.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Capo II

G E S T I O N E

Art. 4.

Ricapitalizzazioni

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte S.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

2. La giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte S.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.

3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all'esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

Art. 5.

I n f o r m a t i v a

1. La Finpiemonte S.p.a. e la Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. presentano ogni anno al presidente della giunta regionale:

- a) i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;
- b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

2. Il presidente della giunta regionale trasmette al presidente del Consiglio regionale, che li inoltra alla commissione consiliare competente, i documenti, di cui al comma 1, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.

Art. 6.

Amministrazione e controllo

1. L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte S.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. sono disciplinate dai rispettivi statuti.

2. La Regione, a norma dell'art. 2449 del codice civile, nomina i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Finpiemonte S.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell'art. 2449 del codice civile, nomina i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 39/1995. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti, di cui cinque designati dai soci pubblici. Il collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio sindacale delle società, di cui ai commi 2 e 3, sono designati dalla giunta regionale in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 39/1995.

5. Gli statuti delle società, di cui ai commi 2 e 3, possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.

Art. 7.

Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario

1. Gli statuti delle società Finpiemonte S.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. subordinano l'assunzione della carica di amministratore ai requisiti di legge ed altresì al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Capo III

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 8.

Trasferimento delle partecipazioni regionali

1. La giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. la proprietà delle seguenti partecipazioni:

- a) C.A.A.T. S.c.p.a.;
- b) Città studi S.p.a.;
- c) Consepi S.p.a.;
- d) Expo 2000 S.p.a.;
- e) Expo Piemonte S.p.a.;
- f) Geac S.p.a.;
- g) Icarus S.c.p.a.;
- h) M.I.A.C. S.c.p.a.;
- i) Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.;
- l) S.I.T.O. S.p.a.;
- m) S.A.CE. S.p.a.;
- n) Sagat S.p.a.;
- o) Terme di Acqui S.p.a.;
- p) SLALA S.r.l.

2. Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie.

Art. 9.

Autorizzazioni al presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale compie tutti gli atti necessari per la riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale Piemontese e la costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Finpiemonte S.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. uniformano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In deroga all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 39/1995, i componenti di nomina regionale del consiglio di amministrazione di Finpiemonte S.p.a. in carica all'entrata in vigore della presente legge possono essere nominati nel primo consiglio di amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

3. Con l'iscrizione nel registro delle imprese degli statuti uniformati ai sensi del comma 1, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Finpiemonte S.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. decadono e devono essere sostituiti in modo coerente con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (costituzione dell'Istituto finanziario regionale Piemontese);

b) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni).

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 luglio 2007

BRESSO

07R0548

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 18.

Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e principi

1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione socio-sanitaria regionale, nel contesto del piano regionale di sviluppo e individua i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione delle funzioni socio-sanitarie.

2. La Regione Piemonte persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo della valutazione dell'impatto sulla salute stessa di tutte le decisioni e scelte strategiche.

3. La programmazione socio-sanitaria regionale è basata sui seguenti principi:

a) tutela e promozione della salute come bene comune, diritto inalienabile di tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni sociali individuali e interesse della collettività, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

b) primato della prevenzione e ruolo strategico delle attività di promozione della salute;

c) ruolo primario dei soggetti individuali e collettivi del territorio nell'identificazione dei bisogni di salute e delle azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale;

d) orientamento alla solidarietà, alla sobrietà, alla dignità, alla umanizzazione e alla sussidiarietà nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi socio-sanitari;

e) partecipazione degli enti locali, dei cittadini e degli operatori pubblici e privati del servizio socio-sanitario regionale, attraverso le loro rappresentanze, alla definizione delle linee programmatiche;

f) omogeneità e uniformità delle prestazioni da assicurare ai cittadini, attraverso livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale che siano garanzia di giustizia ed equità;

g) appropriatezza delle prestazioni, qualità e continuità delle stesse, attraverso l'integrazione degli interventi sociali e socio-sanitari;

h) valorizzazione del sistema sanitario quale strumento di sviluppo sociale ed economico della Regione.

4. La legge stabilisce, altresì, i criteri per il riassetto del servizio sanitario regionale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

Capo I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

I livelli e gli strumenti di programmazione

1. La programmazione socio-sanitaria della Regione assicura, in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed alla legge dell'8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) lo sviluppo dei servizi di prevenzione dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale.

2. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello regionale il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione.

3. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello locale:

a) i profili e piani di salute di cui all'art. 14;

b) i piani attuativi delle aziende sanitarie locali (ASL) di cui all'art. 15;

c) i piani attuativi delle aziende ospedaliere di cui all'art. 16;

d) i piani di zona di cui all'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 (norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

4. Sono strumenti triennali di valutazione e di monitoraggio della programmazione socio-sanitaria regionale:

a) la relazione socio-sanitaria regionale di cui all'art. 13;

b) la relazione socio-sanitaria aziendale di cui all'art. 17.

Capo II

IL CONCORSO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI, DEI SOGGETTI PARTECIPATIVI E DELLE AUTONOMIE LOCALI ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Il Consiglio regionale approva con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce la durata e gli aggiornamenti.

2. La giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie, in conformità alle disposizioni del piano socio-sanitario regionale.

3. La giunta regionale esercita attività di controllo, vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie.

4. La giunta regionale, per svolgere le proprie funzioni di programmazione, si avvale del consiglio regionale di sanità e assistenza (CORESA) di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, (Istituzione del consiglio regionale di sanità ed assistenza) e dell'agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS).

Art. 4.

Attribuzioni e funzionamento del CORESA

1. Il CORESA partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della giunta regionale e della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) così come sostituito dall'art. 6 della presente legge.

2. Il CORESA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è sentito obbligatoriamente in ordine:

- a) alla formazione del piano socio-sanitario regionale e relativi aggiornamenti;
- b) alla stesura del testo finale della relazione socio-sanitaria di cui all'art. 13, commi 1 e 2;
- c) all'attivazione di progetti riguardanti aree prioritarie di intervento socio-sanitario;
- d) all'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale in ambito socio-sanitario;
- e) ai criteri di indirizzo tematico della ricerca sanitaria finalizzata regionale;
- f) ad iniziative di promozione della integrazione socio-sanitaria e di interazione fra salute ed ambiente.

3. Il CORESA esprime, inoltre, pareri in merito a specifiche richieste formulate dagli assessorati dell'amministrazione regionale competenti in materia socio-sanitaria.

4. Le modalità di funzionamento del CORESA sono disciplinate con apposito regolamento, assunto a maggioranza dei componenti. Il regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può prevedere che il CORESA articoli le proprie attività per strutture competenti in materia e disciplinare i casi in cui è richiesta la convocazione dell'assemblea plenaria.

5. Il CORESA esprime i pareri entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 5.

Presidente del CORESA

1. Il presidente del CORESA è eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o, in secondo scrutinio, a maggioranza semplice.

2. In caso di assenza, impedimento, morte o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal presidente con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 4, comma 4.

3. Il presidente provvede a:

- a) convocare l'assemblea plenaria;
- b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute;
- c) designare uno o più relatori degli argomenti da trattare;
- d) invitare a partecipare alle sedute, per l'esame di specifici problemi, esperti nelle materie attinenti gli argomenti all'ordine del giorno;
- e) eseguire ogni altro adempimento demandatogli dal regolamento di cui all'art. 4, comma 4.

4. I dirigenti regionali delle strutture competenti per materia hanno diritto di partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria e delle sue eventuali articolazioni.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 108 della legge regionale n. 44/2000

1. L'art. 108 della legge regionale n. 44/2000, come inserito dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (*La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria*). — 1. La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo n. 502/1992, è l'organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.

2. La conferenza esprime parere, entro sessanta giorni dalla richiesta:

- a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale;
- b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- c) sulla relazione socio-sanitaria regionale.

3. La conferenza può formulare proposte sui documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La conferenza valuta lo stato dell'organizzazione e l'efficacia dei servizi; a questo fine, la giunta regionale trasmette alla conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale.

5. La conferenza, istituita con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dal medesimo o da suo delegato ed è così composta:

- a) dal sindaco della Città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali);
- b) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL;
- c) dai presidenti delle province piemontesi;
- d) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- e) da due rappresentanti della Lega delle autonomie locali;
- f) da un rappresentante della associazione nazionale piccoli comuni d'Italia;
- g) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;
- h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) da un rappresentante del terzo settore.

6. I componenti di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), h) e i) sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

7. Le modalità di funzionamento della conferenza e delle sue eventuali articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento, approvato con deliberazione della giunta regionale, informata la commissione consiliare competente. Il medesimo provvedimento definisce altresì le modalità di raccordo della stessa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).».

Art. 7.

Conferenza dei sindaci di ASL e conferenze dei presidenti di circoscrizione per la Città di Torino

1. La conferenza dei sindaci di ASL di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 10/1995 e, per la Città di Torino, le conferenze dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992, nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale.

2. La conferenza, in particolare:

- a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'art. 15. Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal direttore generale. Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute di cui all'art. 14;
- b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio della ASL di riferimento e rimette alla giunta regionale le proprie osservazioni. In caso di parere negativo la giunta regionale assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato;
- c) esprime i pareri previsti all'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 502/1992, sull'operato del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza;
- d) può richiedere alla Regione la revoca del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza, nel caso previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992;

e) designa un componente del collegio sindacale dell'ASL e dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza;

f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.

3. Le modalità di funzionamento della conferenza sono disciplinate dall'art. 15 della legge regionale n. 10/1995. Per, le aziende sanitarie torinesi le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono esercitate dalle conferenze dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunite in seduta congiunta sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.

Art. 8.

Comitato dei sindaci di distretto

1. Il comitato dei sindaci di distretto, di cui all'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992, è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.

2. Il comitato è composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto di cui all'art. 19. Per le aziende sanitarie torinesi i rinvii al comitato dei sindaci di distretto devono intendersi riferiti al comitato dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

3. Al comitato partecipano inoltre, con diritto di voto, il presidente della provincia ovvero, per le aziende sanitarie torinesi, il sindaco della Città di Torino nella sua qualità di presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione ed il presidente dell'ente gestore dei servizi sociali.

4. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, il presidente della conferenza dei sindaci dell'azienda territorialmente competente, il direttore del distretto ed il direttore dell'ente gestore dei servizi sociali.

5. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni dei comitati sono a carico delle ASL interessate.

Art. 9.

Atenei piemontesi

1. Gli atenei piemontesi partecipano al processo di programmazione socio-sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione con la Regione.

2. La Regione elabora protocolli d'intesa con gli atenei, per la regolamentazione dell'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e, contestualmente, dell'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali.

3. Per la predisposizione dei protocolli di intesa è costituita un'apposita commissione paritetica con funzione di supporto tecnico, nominata dalla giunta regionale su designazione degli enti interessati. Per i problemi specifici delle singole sedi universitarie la commissione è articolata territorialmente.

4. La Regione elabora protocolli con gli atenei per la formazione di figure professionali afferenti al comparto socio-sanitario.

Art. 10.

Partecipazione alla programmazione

1. La Regione prevede, nella fase di elaborazione degli atti di programmazione, la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale, avvalendosi del contributo tecnico degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, istituisce e disciplina con proprio provvedimento un'apposita conferenza degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e dell'imprenditorialità sociale in ogni azienda sanitaria, quale strumento partecipativo.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 502/1992, i criteri e le modalità di coordinamento delle strutture operanti nell'area metropolitana.

Capo III

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 11.

Piano socio-sanitario regionale

1. Il piano socio-sanitario regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del piano regionale di sviluppo e delle relative politiche economico-finanziarie, definisce gli obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione, rilevati attraverso gli strumenti di cui all'art. 2 nonché attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima.

2. Il piano socio-sanitario regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e previo parere della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, nell'anno di inizio del periodo al quale si riferisce la programmazione.

Art. 12.

Contenuti del piano socio-sanitario regionale

1. Il piano socio-sanitario regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo dei servizi socio-sanitari regionali, definendo in particolare:

a) lo stato di salute della popolazione piemontese e i principali problemi cui attribuire priorità nella programmazione;

b) le eventuali criticità presenti nel sistema;

c) i criteri per il dimensionamento ottimale, per la distribuzione territoriale e per l'articolazione in rete dei servizi, ivi compresi quelli sovrazonali;

d) i criteri generali per l'attivazione di forme innovative di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie;

e) i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e delle aziende sanitarie regionali;

f) i metodi e gli strumenti da adottare per il governo delle aziende sanitarie regionali;

g) il quadro delle risorse umane e finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;

h) i principi ispiratori per la revisione del sistema di accreditamento dei servizi;

i) il ruolo dei soggetti erogatori privati all'interno del sistema, nell'ambito della competenza programmatoria pubblica;

l) i criteri e modalità di partecipazione dei cittadini alla spesa;

m) metodi e indicatori per la valutazione del sistema sanitario.

2. Il piano socio-sanitario regionale si attua attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 2.

Art. 13.

Relazione socio-sanitaria e documenti informativi periodici

1. La relazione socio-sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni socio-sanitarie aziendali e di un apposito sistema di indicatori, le valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano socio-sanitario regionale.

2. La giunta regionale presenta ogni tre anni la relazione socio-sanitaria e la trasmette al Consiglio regionale e alla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

3. La giunta regionale presenta al Consiglio regionale ogni anno un documento di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito agli obiettivi di salute.

4. Il Consiglio regionale, in base ai risultati di salute della programmazione socio-sanitaria regionale emergenti dalla relazione socio-sanitaria regionale e dal documento di cui al comma 3, formula indirizzi alla giunta regionale anche per adeguare gli strumenti di programmazione socio-sanitaria, da approvarsi da parte del Consiglio medesimo.

Art. 14.

Profili e piani di salute

1. Il profilo e piano di salute, di seguito denominato PEPS, è lo strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio.

2. È compito del PEPS:

- a) definire gli obiettivi prioritari di salute e benessere;
- b) identificare tutti i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e i contributi specifici;
- c) attivare gli strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

3. I piani attuativi locali di cui all'art. 15 recepiscono gli obiettivi di salute previsti dai PEPS relativi alla rete dei servizi socio-sanitari.

4. Il comitato dei sindaci di cui all'art. 8, sentiti i soggetti interessati e previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, predispone il PEPS e lo approva a maggioranza.

5. Le ASL e le aziende ospedaliere di riferimento forniscono l'assistenza necessaria, assicurano la partecipazione al processo di elaborazione e approvazione dei PEPS e garantiscono la disponibilità di tutte le informazioni epidemiologiche relative alla popolazione del distretto.

6. Ai fini di cui al comma 2, il PEPS orienta la programmazione e tiene conto degli atti fondamentali di indirizzo regionali, provinciali e comunali, compresi i piani di zona di cui all'art. 2, e assicura il raccordo con altri enti pubblici interessati, con le strutture di assistenza, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, la cooperazione sociale e il terzo settore.

7. La giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione dei PEPS, di concerto con le province.

8. Il PEPS ha la durata del piano socio-sanitario regionale e si attua, attraverso programmi operativi annuali che ne possono anche costituire aggiornamento.

Art. 15.

Piani attuativi locali

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi impartiti dalle conferenze dei sindaci di cui all'art. 7, le ASL programmano le attività da svolgere recependo, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'art. 2; il piano attuativo locale ha la durata del piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali.

2. La conferenza dei sindaci di cui all'art. 7, in base alle risultanze dei PEPS, determina gli indirizzi e definisce i criteri per la elaborazione del piano attuativo locale da parte delle ASL.

3. Il direttore generale dell'ASL, previo confronto con i soggetti di cui all'art. 10, adotta il piano attuativo e lo trasmette alla conferenza dei sindaci, per acquisirne il parere.

4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato, corredato del parere della conferenza dei sindaci, alla giunta regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale.

5. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attività articolati, per quanto riguarda le attività socio-sanitarie territoriali, per distretti.

6. Il direttore generale dell'ASL adotta il programma annuale di attività di cui al comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento, previa intesa, per la parte relativa alle attività afferenti all'area dell'integrazione socio-sanitaria, con il comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 8, e lo trasmette alla conferenza dei sindaci e alla giunta regionale.

7. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al presente articolo.

Art. 16.

Piani attuativi delle aziende ospedaliere

1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi e valutazioni della conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio è ubicata, l'azienda ospedaliera programma le attività di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'art. 2;

2. Il piano attuativo ospedaliero ha la durata del piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali.

3. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, previo confronto con i soggetti di cui all'art. 10, adotta il piano attuativo ospedaliero e lo trasmette alla conferenza dei sindaci di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere di competenza. Il direttore generale trasmette il piano attuativo e le eventuali osservazioni alla giunta regionale che, verificata la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale, lo approva entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attività.

5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera adotta il programma annuale di attività di cui al comma 4 entro l'anno precedente a quello di riferimento e lo trasmette alla conferenza dei sindaci e alla giunta regionale.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al presente articolo.

Art. 17.

Relazione socio-sanitaria aziendale

1. La relazione socio-sanitaria aziendale è lo strumento di accertamento e documentazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e aziendale, anche sulla base di un apposito insieme di indicatori di valutazione.

2. La relazione socio-sanitaria aziendale è predisposta dal direttore generale, previo parere del collegio di direzione e del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La relazione socio-sanitaria aziendale è trasmessa:

- a) dalle ASL alla giunta regionale e alla conferenza dei sindaci;
- b) dalle aziende ospedaliere alla giunta regionale e alla conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio sono ubicate.

4. Le conferenze dei sindaci esprimono le proprie valutazioni sulle relazioni socio-sanitarie e le trasmettono alla giunta regionale, anche ai fini della valutazione sull'operato del direttore generale.

TITOLO III

RIASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I

RIASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 18.

Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali.

2. Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, di norma, ai territori delle province, ferma restando la facoltà di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei cittadini, comuni di altra provincia.

3. Nel caso in cui la singola provincia abbia una popolazione superiore a 400.000 abitanti; è facoltà del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, di individuare un numero maggiore di aziende.

4. Al fine del miglioramento della funzionalità dei servizi, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche su iniziativa degli enti locali, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno ad altro ambito territoriale aziendale. A tal fine la giunta regionale acquisisce il parere delle conferenze dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione interessate.

5. Le nuove ASL sono costituite in azienda, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del presidente della giunta regionale, con il quale è altresì dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.

Art. 19.

Articolazione distrettuale delle ASL e delle attività socio-sanitarie

1. I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale.

2. L'articolazione distrettuale viene realizzata al fine di:

a) governare la domanda di servizi attraverso la valutazione dei bisogni socio-sanitari della comunità per definire le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari;

b) assicurare l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali affidati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nonché ai servizi direttamente gestiti dall'azienda sanitaria;

c) promuovere iniziative di corretta comunicazione ed informazione ai cittadini;

d) garantire equità di accesso, tempestività, appropriatezza e continuità dell'assistenza e delle cure per la popolazione di riferimento;

e) assicurare il coordinamento fra le attività territoriali di prevenzione e quelle ospedaliere;

f) valutare l'efficacia degli interventi.

3. La definizione degli ambiti territoriali distrettuali spetta al direttore generale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e delle finalità indicate al comma 2, d'intesa con la conferenza dei sindaci di cui all'art. 7. In caso di mancato accordo la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato.

Art. 20.

Aziende ospedaliere

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sono individuate le aziende ospedaliere del sistema sanitario regionale contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.

2. Le aziende ospedaliere, individuate con le modalità del comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 21.

Aziende ospedaliere-universitarie

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale formulata previa intesa con gli atenei piemontesi, sono individuate le aziende ospedaliere-universitarie contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.

2. Le aziende di cui al comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale.

3. La giunta regionale, previa intesa con gli atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:

a) individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, nell'ambito dei contenuti della programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 9 e agli articoli del titolo II, capo III, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e le risorse finanziarie assegnate;

b) articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali;

c) gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.

Art. 22.

Articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali

1. La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'art. 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere.

2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, a seguito di presentazione, da parte del comitato dei sindaci di cui all'art. 8, di apposita proposta, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Aree di coordinamento sovrazonale

1. La giunta regionale individua i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto le cui funzioni vengono espletate a livello di area di coordinamento sovrazonale, successivamente denominata area.

2. Le funzioni che possono essere oggetto dell'individuazione di cui al comma 1 sono quelle relative all'approvvigionamento di beni e servizi, alla gestione dei magazzini, alla logistica, alla gestione delle reti informative e all'organizzazione dei centri di prenotazione.

3. La giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area.

4. I criteri per l'individuazione delle modalità gestionali di cui ai commi 1 e 3 sono improntati al conseguimento del miglior livello di efficacia ed efficienza.

5. La giunta regionale individua le aziende sanitarie che vengono incaricate di svolgere specifiche funzioni che supportano, integrano e sostituiscono i relativi servizi di altre aziende sanitarie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere già di titolarità delle aziende preesistenti relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi.

2. I direttori generali, entro centottanta giorni dalla data della costituzione delle aziende sanitarie regionali, adottano l'atto aziendale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

3. Nelle nuove ASL derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti, sino alla costituzione del nuovo collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal collegio sindacale dell'azienda che nell'anno precedente ha presentato la maggior entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali. Per le restanti ASL continua ad operare, sino alla sua naturale scadenza, il collegio sindacale in carica. Con lo stesso criterio è individuata la sede legale provvisoria fino all'individuazione della sede definitiva da parte della giunta regionale su proposta del direttore generale e previo parere della conferenza dei sindaci di cui all'art. 7.

4. Con decreto del presidente della giunta regionale, i beni patrimoniali mobili ed immobili, previa ricognizione dei medesimi, sono ricondotti al patrimonio dell'azienda di destinazione. Il provvedimento della giunta regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.

5. Con provvedimento della giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di gestione della contabilità economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti e le modalità di gestione delle attività e passività pregresse. Con il medesimo provvedimento sono altresì definite le modalità per la gestione transitoria dei servizi di tesoreria.

Art. 25.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 6 e 8 della legge regionale n. 30/1984, come da ultimo modificati dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 78.

2. A far data dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, è abrogata la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, (norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997/1999).

3. A far data dall'entrata in vigore delle deliberazioni di cui agli articoli 18 comma 1, 20 comma 1 e 21 comma 1, è abrogata la legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, (individuazione delle aziende sanitarie regionali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2007

p. MERCEDES BRESSO
Il vice Presidente: PEVERARO

(Omissis)

07R0593

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0147/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006 (successive modifiche e integrazioni). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che l'Amministrazione regionale al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative nonché promuove e sostiene interventi anche in collaborazione con altri soggetti, oltre che interventi proposti da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale e terzo settore e da soggetti di diritto pubblico e/o privato volti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo;

Vista, altresì, la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art. 7, comma 10 che prevede che la giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per l'accesso di finanziamenti e contributi;

Visto l'art. 30, comma 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il quale prevede che l'Amministrazione regionale predetermini con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi, qualora detti criteri e modalità non siano già previsti dalla legge;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare, recante disposizioni per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione di contributi, nonché per le iniziative dirette previste dalla citata legge regionale n. 12/2006;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale patrimonio e servizi generali - servizio pari opportunità e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1169 dd. 18 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006 (successive modifiche e integrazioni)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette o in collaborazione previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale del 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione di iniziative dirette o in collaborazione volti a promuovere e sostenere programmi e politiche di pari opportunità da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Indirizzi di programmazione

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati nell'ambito del programma annuale di attività approvato dalla giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 12/2006, art. 7, comma 9.

2. Con il programma di attività di cui al comma 1 è individuata la tipologia degli interventi da attuare per la promozione di politiche di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3.

Beneficiari

1. All'attuazione degli interventi si provvede mediante la concessione di contributi, anche straordinari, a:

- a) Enti locali o altri enti di diritto pubblico e/o privato;
- b) Associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale e terzo settore.

Art. 4.

Criteri e modalità di intervento

1. L'oggetto degli interventi di contribuzione viene stabilito, di anno in anno, in esecuzione del programma di attività di cui all'art. 2.

2. I criteri e le modalità degli interventi di contribuzione di cui al comma 1 sono disciplinati da specifico bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il quale, destinato ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) prevede:

- a) Oggetto dell'intervento;
- b) Beneficiari;
- c) Progetti ammissibili;
- d) Misura del contributo che non può essere superiore al 90% del costo complessivo del progetto (I.V.A. e ogni altro onere inclusi);
- e) Spese ammissibili che, indicate per macrovoci, devono riguardare:
 - 1) Risorse umane;
 - 2) Approvvigionamenti di materiali;
 - 3) Fornitura di servizi;
- f) Piano economico;
- g) Cause di esclusione;
- h) Criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria;
- i) Termini e modalità di presentazione della domanda;
- l) Termini e modalità di rendicontazione.

3. Fatte salve le indicazioni più puntuali contenute nei singoli bandi, la valutazione dei progetti, ai fini della contribuzione, verterà sui seguenti criteri:

- a) Pertinenza;
- b) Originalità e carattere innovativo;
- c) Efficacia;
- d) Complessità e completezza;
- e) Fattibilità.

4. Saranno inoltre valutati positivamente aspetti quali:

- a) Progettualità integrata con la collaborazione fra più enti pubblici;
- b) Progettualità integrata tramite la collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 5.

Cumulabilità dei contributi

1. È ammessa la cumulabilità dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 con altri contributi regionali per lo stesso progetto, se promossi o realizzati in collaborazione con altri Assessorati, sempre nel limite massimo contribuibile di cui all'art. 4, comma 2, lettera d).

Art. 6.

Concessione e rendicontazione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi con decreto del direttore del servizio pari opportunità che può altresì provvedere alla loro contestuale liquidazione.

2. È obbligo del beneficiario di presentare, entro il termine stabilito dal decreto di concessione, la rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Iniziative dirette o in collaborazione

1. Il presente articolo disciplina gli interventi promossi per diretta iniziativa dell'Amministrazione regionale o in collaborazione con altri soggetti di diritto pubblico o privato, in attuazione delle disposizioni legislative inerenti le politiche di pari opportunità, di cui all'art. 7, commi 8, 9 e 11 lettera a) della legge regionale n. 12/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) Intervento diretto dell'Amministrazione regionale: intervento individuato e realizzato direttamente dall'Amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali indicate dal programma di cui all'art. 2;

b) Intervento in collaborazione: ogni altro intervento promosso o sostenuto insieme ad altro soggetto di diritto pubblico o privato.

3. All'attuazione delle spese relative agli interventi di cui al comma 2 si può provvedere anche mediante stipulazione di apposite convenzioni che devono prevedere in ogni caso:

- a) La descrizione analitica dell'oggetto dell'iniziativa e dei tempi di realizzazione;
- b) La definizione puntuale degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- c) L'articolazione delle spese previste e le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute;
- d) Il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione;
- e) Le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

4. Le convenzioni sono stipulate ed approvate con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale.

Art. 8.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0148/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a carico del «Fondo regionale per il servizio idrico integrato», in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 23 del 6 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)»;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 2, della citata legge regionale n. 13/2005, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico del Fondo regionale per il servizio idrico integrato, al fine di consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'art. 25, commi 2 e 5, della suddetta legge, contributi alle autorità d'ambito secondo le modalità e i criteri di concessione ed erogazione stabiliti con regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del succitato art. 30 della legge regionale n. 7/2000 e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1141 del 18 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi a carico del «Fondo regionale per il servizio idrico integrato», in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi a carico del «Fondo regionale per il servizio idrico integrato», in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a carico del «Fondo regionale per il servizio idrico integrato» per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'art. 25, commi 2 e 5 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le autorità d'ambito previste dal capo IV della legge regionale n. 13/2005.

Art. 3.
Termine per la presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione del contributo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'autorità d'ambito, è presentata alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno.

Art. 4.
Documentazione da corredare alla domanda

1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione indicante:

a) le zone montane di propria competenza, classificate B e C di cui alla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico);

b) la popolazione residente nelle zone montane di cui alla lettera a), determinata sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali;

c) il totale complessivo della popolazione di cui alla lettera b).

Art. 5.
Istruttoria della domanda

1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, è considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.

2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 6.

Utilizzo del contributo

1. L'autorità d'ambito utilizza il contributo in conformità ai principi di cui all'art. 25, commi 2 e 5 della legge regionale n. 13/2005, al fine di ottenere una riduzione del costo del servizio idrico integrato gravante sugli utenti finali allacciati alla rete acquedottistica nelle zone montane classificate B e C di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3303/2000.

2. L'autorità d'ambito definisce le modalità di distribuzione del contributo.

Art. 7.

Ripartizione dei contributi

1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane, classificate B e C, in base alla documentazione di cui all'art. 4.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, anche successivamente alla concessione, subordinatamente alla determinazione della tariffa di cui all'art. 25 della legge regionale n. 13/2005.

Art. 9.

Rendicontazione

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000 allegando contestualmente una relazione che illustri le modalità di distribuzione del contributo nonché i benefici ottenuti sulla tariffa media dell'acqua applicata nelle zone montane classificate B e C.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2007 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'autorità d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1º marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2005, n. 0300/Pres. «Regolamento per la concessione dei contributi a carico del "Fondo regionale per il servizio idrico integrato", in applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», è tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 1.

Art. 11.

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 13/2005.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 0300/Pres./2005.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 maggio 2007, n. 0153/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale n. 23/1999, come integrato dall'art. 15 della legge regionale n. 17/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», ed in particolare l'art. 6 che stabilisce che le Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno nazionale;

Vista la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 recante «Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi»;

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 recante «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca» e in particolare l'art. 15 che detta «Modifiche alla legge regionale n. 23/1999 concernente la raccolta, conservazione e commercio dei tartufi»;

Atteso che il comma 7 dell'art. 15 della suddetta legge regionale n. 17/2006 stabilisce che, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai;

Ritenuto di approvare, con il presente atto, il regolamento recante i predetti criteri e modalità;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1174 del 18 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, come integrato dall'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), come integrato dall'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento reca criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai, di seguito denominate associazioni, di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), come integrato dall'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento delle associazioni

1. Ai fini del riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale, le associazioni possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico;
- b) essere costituite in via prevalente (almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti) da conduttori di tartufi coltivate e controllate, micologi nonché da raccoglitori di tartufi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 23/1999;
- c) essere altresì costituite da soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi ovvero da persone fisiche o giuridiche che si propongono lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.

2. Eventuali variazioni alla composizione delle associazioni, tali da comportare la perdita del requisito della prevalenza di cui all'art. 1, lettera b), sono tempestivamente comunicate al competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento delle associazioni

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le associazioni presentano domanda al competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata di:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) elenco dei soci, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2;
- c) verbale dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza di riconoscimento.

3. Previa verifica delle finalità statutarie e del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il direttore del servizio competente adotta, con proprio provvedimento, il riconoscimento delle associazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2007, n. 0155/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) e, in particolare, il comma 33 che prevede la concessione di contributi alle imprese industriali per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e, in particolare, il capo V della stessa (Delega di funzioni);

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0345/Pres./2006 prevede all'art. 2 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001, il quale non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0345/Pres./2006, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata e di porre rimedio ad alcuni problemi evidenziati dalle Camere di commercio, emersi nella prima fase di applicazione del regolamento medesimo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1071 del 11 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato l'allegato regolamento, costituente parte integrante del presente provvedimento ed avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia»».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

07R0388

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia» emanato con decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres., anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006»;

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

c) Il comma 3 è soppresso.

Art. 3.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.».

2. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui al comma 1 riferite ad iniziative concernenti l'utilizzo di fonti tradizionali sono ammissibili al netto del risparmio di spesa energetica derivante dal primo anno di funzionamento dell'impianto.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le spese di cui al comma 1 riferite ad iniziative concernenti l'utilizzo di fonti rinnovabili sono ammissibili al netto del costo di un analogo impianto alimentato con fonti tradizionali avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 345/Pres/2006 le parole «detratto il risparmio di spesa previsto per il primo anno» sono soppresse.

Art. 6.

*Modifiche all'art. 10
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 le parole «punti 18» sono sostituite dalle parole «punti 15».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 11
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera a) le parole «fino a 40» sono sostituite dalle parole «fino a 40,99»;

b) Alla lettera b) le parole «da 41 a 50» sono sostituite dalle parole «da 41 a 50,99»;

c) Alla lettera c) le parole «da 51 a 60» sono sostituite dalle parole «da 51 a 60,99»;

d) Alla lettera d) le parole «da 61 a 70» sono sostituite dalle parole «da 61 a 70,99»;

e) Alla lettera e) le parole «da 71 a 80» sono sostituite dalle parole «da 71 a 80,99».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 11-bis
al decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (*Divieto di cumulo*). — 1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 15
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;
b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:

1) che l'impresa è in attività;

2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 11-bis;

5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 1;

6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 6 dell'art. 18;

7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.».

Art. 10.

*Integrazioni all'art. 13
del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.».

Art. 11.

*Sostituzione dell'Allegato A
al decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti «*de minimis*» concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, la Camera di commercio richiede l'integrazione della documentazione per l'applicazione dell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0345/2006, come modificato dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 5, comma 1)

**Settori e tipologie di aiuto esclusi dagli aiuti «*de minimis*»
ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006**

Regime di aiuto *de minimis* settori di attività e tipologie di aiuto
ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2007, n. 0158/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino») in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante «Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 21/2000 che prevede l'adozione di apposito regolamento attuativo delle «Strade del vino» ed indica la tipologia degli interventi da disciplinare, tra cui quella relativa alla concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale stessa;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239/Pres., che da attuazione al capo IV della legge regionale n. 21/2000 «Realizzazione delle Strade del vino», nulla disponendo in merito alle modalità di concessione dei contributi;

Ravvisata pertanto l'esigenza di adottare un nuovo regolamento che disciplini i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000;

Visto l'art. 2 del succitato regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239/Pres. che prevede, tra l'altro, la costituzione di comitati promotori e definisce l'adesione minima di aziende vitivinicole, consorzi di tutela vini a DOC, enoteche, aziende agrituristiche, musei della vite e del vino e quant'altre aziende, associazioni ed enti operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1656 dell'8 luglio 2005 con la quale è stato approvato il disciplinare della «Strada del vino DOC Aquileia» ed è stato riconosciuto il comitato promotore;

Considerato che al servizio produzioni agricole della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono pervenute domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 21/2000 da parte del comitato promotore «Strada del vino DOC Aquileia»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2038 del 31 agosto 2006 con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante termini e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 relativi alle Strade del vino;

Atteso che i contributi concedibili ai soggetti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 sono in parte riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli orientamenti comunitari nel settore agricolo, (2000/C28/02) del 1° febbraio 2000, il regolamento sopraccitato è stato notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato della Comunità europea;

Considerato che con nota AGR 006789 del 12 marzo 2007 la Commissione europea ha chiesto informazioni complementari sull'aiuto in oggetto;

Vista la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport» ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera h);

Atteso che l'art. 47 della predetta legge regionale, che sostituisce l'art. 21 della legge regionale n. 21/2000, dispone che siano le province a coordinare tra di loro e con la Regione i criteri e le modalità di concessione dei contributi, in particolare per i territori che interessano il territorio di più di una provincia e che la Regione trasferisca le risorse disponibili, a sostegno dei progetti ammessi a contributo dalle province;

Vista la deliberazione n. 3233 del 29 dicembre 2006 con la quale la giunta regionale, al fine di fornire un univoco indirizzo interpretativo del combinato disposto degli art. 67 della legge regionale n. 24/2006 e dell'art. 3, comma 68 della legge regionale n. 1/2007 (finanziaria 2007), ha stabilito che le direzioni centrali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non provvedano a trasferire agli enti locali la documentazione relativa ai procedimenti in corso nelle materie oggetto di trasferimento in forza dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2006;

Ravvisata l'opportunità di adottare un nuovo regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 relativi alle Strade del vino, che recepisca le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la sopraccitata nota AGR 006789 del 12 marzo 2007 ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla legge regionale n. 24/2006 in materia di conferimento di funzioni e di compiti amministrativi agli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1178 del 18 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino») in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. In conformità all'art. 67 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), il presente regolamento si applica alle domande di contributo presentate all'amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.

2. Sono ammissibili a contributo le domande pervenute successivamente alla presentazione dell'atto di costituzione del comitato di gestione come previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239 (regolamento di attuazione del capo IV della legge regionale n. 21/2000 «Realizzazione delle strade del vino»).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi a favore degli enti locali e dei comitati di gestione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0239/2002.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, successivamente alla data di presentazione della domanda, per:

- a) la predisposizione di materiale informativo, divulgativo e illustrativo;
- b) l'ideazione, la realizzazione e la posa in opera di cartellonistica;
- c) l'istituzione o l'adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati ad un'informazione specifica sull'area vitivinicola interessata.

2. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è di 10.000 euro.

Art. 5.

Domande di contributo

1. Le domande di contributo, presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) preventivo di spesa.

2. L'integrazione alla documentazione di cui al comma 1 è trasmessa entro sessanta giorni dalla richiesta del servizio competente, pena l'archiviazione delle domande.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi avviene con decreto del direttore del servizio competente della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentita l'agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG); con il medesimo decreto sono stabiliti altresì i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese.

2. I contributi sono concessi a titolo «*de minimis*» secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Prima della concessione del contributo, il servizio competente richiede una dichiarazione ai soggetti beneficiari relativa a qualsiasi altro contributo concesso a titolo «*de minimis*», percepito nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.

Cumulo

1. I contributi concessi a titolo «*de minimis*» non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente alla stessa spesa ammissibile se tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella prevista dall'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2007, n. **0160/Pres.**

Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «*de minimis*» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 23 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «legge finanziaria 2007», che all'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti privati titolari di attività produttive insediate nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, contributi in conto capitale in regime di «*de minimis*» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia»;

Visto il testo del «Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «*de minimis*» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)», predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1221;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «*de minimis*» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità, le condizioni e i termini ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione, ai soggetti privati titolari di attività produttive ingessati nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni previste dalla parte IV, titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi indicati nell'art. 1, secondo la regola «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006 e del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 325 del 28 ottobre 2004, i soggetti privati titolari di attività produttive insediati nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado.

Art. 4.

Soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi indicati nell'art. 1 i soggetti che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché i soggetti che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari in data successiva all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di perimetrazione dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado), di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

Art. 5.

Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, da attuarsi all'interno dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, di:

- a) caratterizzazione;
- b) messa in sicurezza;
- c) bonifica e ripristino ambientale.

2. Sono ammesse a contributo le spese di progettazione, che nel caso di cui al comma 1, lettera a) si intendono riferite alle spese per la redazione del piano di caratterizzazione.

3. L'entità del contributo richiesto non può comportare un ammontare di contributo superiore al massimale consentito dalla regola «de minimis».

4. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere inviata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina gestione rifiuti, dai soggetti privati di cui all'art. 3, entro il primo marzo di ogni anno.

2. La domanda di contributo, redatta secondo lo schema dell'allegato A al presente regolamento, deve indicare il contributo richiesto e deve essere corredata da:

a) documentazione attestante il titolo di proprietà o autorizzazione del proprietario del sito alla realizzazione dell'intervento nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento o concessionario di aree demaniali;

b) certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risultino eventuali altri aiuti in regime di «de minimis» ricevuti dal richiedente nell'esercizio finanziario in corso nonché nei precedenti due esercizi finanziari, accompagnata da una relazione dettagliata in cui se ne specifica l'ammontare ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il richiedente non ha ricevuto altri aiuti in regime di «de minimis».

d) dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis» nel periodo che va dalla data di presentazione della domanda di contributo al momento della concessione dello stesso. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» impedisce la concessione degli incentivi.

3. Le domande per gli interventi di caratterizzazione devono essere corredate anche dai seguenti documenti:

a) piano della caratterizzazione approvato ai sensi della vigente normativa in materia di bonifica dei siti inquinati;

b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

4. Le domande per gli interventi di messa in sicurezza devono essere corredate anche dai seguenti documenti:

a) progetto di messa in sicurezza esaminato favorevolmente in sede di Conferenza di servizi ministeriale;

b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

5. Le domande per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere corredate anche dai seguenti documenti:

a) progetto di bonifica approvato ai sensi della vigente normativa in materia di bonifica dei siti inquinati;

b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

6. Per i soggetti che partecipano a titolo oneroso alle attività di caratterizzazione e di bonifica da realizzarsi nell'ambito delle attività previste dall'art. 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordnamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), la documentazione di cui ai commi 3 e 5 è sostituita dalla copia autentica del disciplinare che regola la partecipazione del soggetto alle attività di caratterizzazione e bonifica, indicante, tra l'altro, la spesa da sostenere da parte del soggetto richiedente.

7. Sono finanziate le spese ammissibili nei limiti previsti dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 7.

Criterio per l'assegnazione del contributo

1. Il contributo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, è ripartito, indipendentemente dalla tipologia di intervento, in proporzione alle spese ritenute ammissibili per i singoli interventi.

Art. 8.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. Ai fini della concessione, dell'erogazione e della rendicontazione del contributo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2002.

Art. 9.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'attuazione delle attività oggetto di finanziamento è svolto, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dal Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di 5 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo, come previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono revocati nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 4 nonché nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande presentate nell'anno in corso successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2007, sono fatte salve. Tali domande dovranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0424

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 maggio 2007, n. 28/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 13 del 23 maggio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore per definire le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici alla vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 5 marzo 2007, n. 5, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1ª commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2007, con suggerimento di apportare una modifica;

Dato atto dell'accoglimento del suggerimento proposto dalla 1ª commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2007, n. 290, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione ed erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge.

2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati ai soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 55/2006, di seguito denominati «soggetti beneficiari», in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2.

Titoli di precedenza per l'accesso all'impiego presso la Regione Toscana

1. Nei confronti dei soggetti beneficiari trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Art. 3.

Borse di studio e determinazione del relativo importo

1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 sono assegnate borse di studio a sostegno delle spese per l'istruzione:

a) a favore degli alunni delle scuole statali e paritarie nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e fino al conseguimento del titolo superiore;

b) a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio per la durata legale del corso al fine del conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale.

2. L'importo delle borse di studio di cui al comma 1 è stabilito con deliberazione della giunta regionale.

3. Le borse di studio di cui al presente articolo sono cumulabili con le borse di studio previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ovvero erogate in base ad altra normativa di altre regioni per motivi di merito o di reddito.

Art. 4.

Requisiti per il conseguimento delle borse di studio

1. Per conseguire le borse di studio, gli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti all'anno scolastico di riferimento;

b) avere conseguito la promozione alla classe superiore nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore.

2. Per conseguire le borse di studio gli studenti universitari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritti al corso di studio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nell'anno accademico di riferimento;

b) avere sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per gli anni successivi al primo.

Art. 5.

Contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali

1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto cumulativamente, a decorrere dall'anno 2007, in qualità di persone fisiche, a titolo di:

a) imposta regionale sulle attività produttive;

b) addizionale regionale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche);

c) tassa automobilistica, limitatamente ad un solo veicolo intestato al beneficiario.

2. Il contributo complessivo di cui al comma 1 non può comunque essere superiore all'importo di 4000 euro.

Art. 6.

Contributi a compensazione di quanto corrisposto per l'ICI

1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a totale compensazione di quanto corrisposto, a decorrere dall'anno 2007, a titolo di imposta comunale sulla prima casa (ICI).

Art. 7.

Benefici per l'acquisto della prima casa

1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione delle spese sostenute per l'acquisto della prima casa nella misura del 15 per cento della cifra indicata nel contratto definitivo di compravendita, e comunque nella misura massima di quarantamila euro.

2. I soggetti beneficiari hanno diritto al contributo di cui al presente articolo un'unica volta.

3. Il contributo di cui al comma 1 si applica per gli acquisti effettuati a far data dal 1° gennaio 2007.

Art. 8.

Contributi per le spese di locazione

1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione delle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2007, per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'abitazione di residenza, nella misura del 50 per cento, e comunque nella misura massima di seimila euro annuali.

Art. 9.

Agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale e locale

1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per l'acquisto di:

a) abbonamenti mensili o annuali, nominativi, sui mezzi di trasporto pubblico locale validi per i percorsi urbani ed extraurbani;

b) abbonamenti mensili o annuali, nominativi, sui treni validi per percorsi regionali.

Art. 10.

Modalità di erogazione dei benefici

1. L'interessato presenta le richieste relative ai benefici di cui al presente regolamento alla struttura regionale competente mediante apposita istanza, direttamente o tramite servizio postale, sulla base del modello elaborato dalla struttura regionale medesima.

2. Le istanze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative ai benefici previsti dagli articoli 2 e 7, sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno per la richiesta dei benefici maturati nell'anno solare precedente.

3. Alle istanze di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio o idonea documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici, come stabilito dal modello stesso.

Art. 11.

Divieto di cumulo

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, i benefici di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri analoghi previsti da normative o provvedimenti di altre regioni.

Art. 12.
Pubblicità

1. I benefici di cui al presente regolamento sono portati a conoscenza degli interessati mediante avviso pubblico al quale è garantita la massima conoscibilità attraverso tutti i mezzi di informazione e, comunque, reso noto attraverso il sito internet della Regione Toscana e pubblicato almeno una volta l'anno su due quotidiani nazionali e locali.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 maggio 2007

MARTINI

07R0566

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 29.

Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 14 del 25 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER L'EMERGENZA IDRICA PER L'ANNO 2007

Art. 1.

Stato di emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007

1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge è dichiarato, per l'anno 2007, lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana.

Art. 2.

Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l'anno 2007

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), è predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed è approvato dall'Autorità di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere delle province e delle Autorità di bacino, territorialmente interessate, da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta.

2. L'Autorità di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell'emergenza idrica idropotabile previsti dall'art. 24-bis della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, già approvati dalle competenti Autorità di ATO, i quali sono equiparati, per l'anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

Art. 3.

Disposizioni in materia di procedure espropriative per l'anno 2007

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l'anno 2007, le Autorità di ATO costituiscono autorità espropriante.

2. Per l'esercizio dei poteri espropriativi, le Autorità di ATO possono avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilità degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.

Art. 4.

Disposizioni per l'attuazione del piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell'assenso alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l'Autorità di ATO competente, anche su proposta del gestore, che è comunque tenuto a parteciparvi.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorità di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione.

4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.

5. In caso di dissenso di una o più amministrazioni, l'Autorità di ATO assume comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata motivazione.

6. La giunta regionale detta direttive tecniche a cui le Aziende unità sanitarie locali (USL) devono attenersi per l'espressione degli atti di loro competenza per l'effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile.

7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso è espresso dall'amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica incolumità, dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione impatto ambientale (VIA) e dalle amministrazioni statali.

Art. 5.

Disposizioni alle province per l'anno 2007

1. Le province, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza idrica idropotabile di cui all'art. 1, sono tenute:

a) a sospendere il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile, nelle aree e per i tempi previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica idropotabile;

b) a provvedere tempestivamente all'emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque, nonché alle concessioni relative a sistemi di irrigazione che attuano un risparmio dell'acqua.

3. Le province sono tenute, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai comuni interessati, i dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6.

Conferenza regionale per l'anno 2007

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita, per l'anno 2007, la conferenza dei presidenti delle Autorità di ATO e dei presidenti delle province presieduta dal Presidente della giunta regionale o suo delegato; alla conferenza partecipano anche i segretari generali dell'Autorità di bacino.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 81/1995
E ALLA LEGGE REGIONALE N. 91/1998

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 81/1995

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 81/1995 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all'art. 7-bis.

2. Dopo la lettera *d-bis*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 81/1995 è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 81/1995 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile). — 1. Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:

a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996;

b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;

c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;

d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo correlati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;

g) qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d'intesa tra i gestori, e sono approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 7-ter della legge regionale n. 81/1995

1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter. (Misure per la riduzione delle perdite della rete di attuazione e distribuzione del servizio idrico integrato). — 1. Le Autorità di ATO provvedono nell'ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione. Tale percentuale dovrà essere definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente all'eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale n. 81/1995

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 81/1995 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato). — 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.

2. La giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l'introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

6. Per l'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all'Autorità di ATO.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Disposizioni regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile). — 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.

2. La giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle Autorità di bacino, emana un regolamento finalizzato alla riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.

3. Il regolamento persegue la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni; definisce i criteri per la costituzione di riserve di acqua e per il riutilizzo delle acque.

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 6.000,00.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 81/2000.

6. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. *(Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica).* — 1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del decreto legislativo n. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene altresì le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale, ambientale e produttivo.

3. Il piano può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticità ed è aggiornato annualmente.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 maggio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2007.

07R0556

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2007, n. 30.

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 1º giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'intento di contribuire a rendere l'esercizio della attività agricolo-forestale più sicuro sotto il profilo della salute e della sicurezza, promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, consapevole dell'importante ruolo economico, sociale e culturale rivestito dalle attività agro-forestali.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti e alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile non coperti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

Capo II

NORME GENERALI SULL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
E DI AGENTI NOCIVI

Art. 3.

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge s'intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) dispositivo di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte;

d) dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Art. 4.

Uso delle attrezzature di lavoro

1. I soggetti di cui all'art. 2 utilizzano attrezzature di lavoro che soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e si prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare:

a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformità alle istruzioni d'uso fornite dai fabbricanti, tutte le attrezzature di lavoro, nonché i relativi dispositivi di sicurezza;

b) evitano le modifiche delle attrezzature di lavoro e il loro impiego per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d'uso e manutenzione;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli;

d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Art. 5.

Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro

1. I soggetti di cui all'art. 2 provvedono affinché le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante.

2. I soggetti di cui all'art. 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute, previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Esposizione ad agenti chimici

1. Gli agenti chimici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), impiegati in agricoltura sono conservati in locali, opportunamente segnalati, nei quali non siano conservati alimenti, sia di uso umano che animale.

2. I prodotti fitosanitari sono conservati in contenitori idonei chiusi a chiave.

3. Nella manipolazione e nell'impiego di agenti chimici, i soggetti di cui all'art. 2 rispettano tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e comunque atti, vano tutte le misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre i rischi.

4. I soggetti di cui all'art. 2, nell'impiego dei prodotti fitosanitari, rispettano gli intervalli di sicurezza riportati in etichetta e nella scheda di sicurezza, in particolare tra il trattamento e l'accesso in coltura, tra il trattamento e il raccolto e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra il trattamento e il consumo.

5. I soggetti di cui all'art. 2, durante l'esposizione ad agenti chimici, fanno uso degli idonei (DPI).

Capo III

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN AGRICOLTURA

Art. 7.

Requisiti e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

1. I DPI hanno i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

2. I soggetti di cui all'art. 2 usano e decontaminano i DPI conformemente alle istruzioni del fabbricante e assicurano l'efficienza dei DPI stessi anche mediante la loro costante manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

3. I DPI sono individuali e non possono essere usati da più persone.

4. È vietato indossare DPI già utilizzati per la difesa da agenti chimici e contaminati in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni che ne hanno richiesto l'utilizzo.

Capo IV

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 8.

Attività di informazione, formazione e addestramento

1. La Regione promuove, tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (USL), l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione agro-forestale (ARSIA), l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), le organizzazioni professionali agricole ed ogni altro ente competente in materia, iniziative di informazione, formazione e aggiornamento, addestramento sulle materie attinenti alla sicurezza e salute dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Le iniziative sono rivolte ai soggetti di cui all'art. 2.

3. Le iniziative realizzano l'adeguata conoscenza:

a) dei rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale;

b) delle adeguate misure preventive e protettive;

c) della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

d) del corretto uso delle macchine agricole;

e) delle tecniche fondamentali per la verifica di sicurezza delle macchine agricole e forestali;

f) delle conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e sul loro corretto uso, sia nella fase di manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo;

g) delle pratiche di comportamento quotidiano, con particolare attenzione alla separazione tra luoghi e ambienti di lavoro e di vita;

h) dei rischi per la salute;

i) del corretto uso dei DPI.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (CPO) e di soggetti pubblici e privati competenti in materia.

Art. 9.

Macchinari agricoli

1. La Regione promuove un intervento specifico relativo alle modalità d'uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare le condizioni di sicurezza nell'uso di tali strumentazioni.

2. L'intervento di cui al comma 1, in armonia con la normativa statale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, è finalizzato alla formazione e all'addestramento dei soggetti che utilizzano i macchinari di cui al comma 1.

3. Nell'ambito degli strumenti della programmazione ordinaria in materia di sostegno alle attività agricole e della loro attuazione, la Regione è tenuta ad inserire la certificata partecipazione alle attività di cui al comma 2 quale criterio premiante per l'accesso agevolato alle azioni incentivanti in essi previste.

Capo V

VIGILANZA, SANZIONI E CONTRIBUTI

Art. 10.

Vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle aziende USL, che le esercitano tramite i dipartimenti di prevenzione.

2. L'autorità incaricata della vigilanza riporta, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le indicazioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, concedendo un termine congruo per adeguarsi comunque non superiore a dodici mesi.

3. Alla scadenza del termine assegnato, l'organo di vigilanza, entro sessanta giorni, verifica l'adempimento delle indicazioni; in caso di adeguamento la sanzione non viene applicata; in caso di inosservanza delle indicazioni di cui al comma 2, si procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che esercitano non professionalmente attività agricole e forestali.

Art. 11.

Monitoraggio

1. La direzione generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione Toscana effettua il monitoraggio sull'applicazione e sulle violazioni della presente legge. Con cadenza periodica sono elaborati e pubblicati sul sito regionale i rapporti di monitoraggio.

Art. 12.

Accesso ai dati

1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. hanno accesso ai dati in possesso degli enti economici agricoli, dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), nonché di ogni altra struttura pubblica o privata.

Art. 13.

Sanzioni

1. Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

2. La Regione è l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative e a introitare i proventi derivanti dall'applicazione della presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 14.

Contributi regionali

La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, interviene rispettivamente, per i profili attinenti le attività sanitarie attraverso il piano sanitario regionale, per gli interventi in materia di formazione professionale attraverso il piano di indirizzo generale integrato (PIGT) di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per gli interventi riguardanti le iniziative in agricoltura attraverso il piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e il piano agricolo regionale (PAR), di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. Gli strumenti programmatori di cui al comma 1, al fine di assicurare il massimo di sinergia tra i diversi interventi garantiscono, compatibilmente con i rispettivi termini di definizione, opportune intese utili ad assicurare la maggiore efficienza degli interventi.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Progetti di comune interesse

1. La Regione, anche attraverso ARSIA e ricercando intese con INAIL, ISPESL e le organizzazioni professionali agricole, promuove interventi integrati finalizzati alla condivisione di risorse umane ed economiche per specifici progetti inerenti la tutela della salute e la sicurezza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti, compatibilmente con gli ulteriori interventi previsti nei diversi strumenti, nel piano sanitario regionale, nel PIGI di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/2002, nel piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e nel PAR di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006.

Art. 16.

Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge

1. La giunta regionale realizza la valutazione di efficacia attraverso le modalità opportunamente disposte dagli strumenti programmatori di cui agli articoli 14 e 15.

2. La giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, entro il primo semestre di ogni anno:

a) i rapporti di monitoraggio di cui all'art. 11, relativi all'anno precedente, comprensivi anche degli stanziamenti previsti e dei risultati conseguiti in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

b) una relazione a consuntivo sulla realizzazione, nell'anno precedente, dei progetti di cui all'art. 15;

c) la valutazione di efficacia di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 maggio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2007.

07R0557

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2007, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 1º giugno 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), nel secondo periodo, dopo la parola «affidato» sono aggiunte le parole: «secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9/2007, le parole «all'articolo 5, comma 1, lettera c)» sono soppresse e sostituite dalle parole: «al comma 3».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2007, le parole «dall'articolo 5, comma 1, lettera c)» sono soppresse e sostituite dalle parole: «dal comma 3».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:

a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'art. 2;

b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2007

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2007, dopo la parola «Toscana» sono inserite le parole: «previa intesa con l'università interessata».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2007

1. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007, sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, dopo le parole «possono ottenere» sono aggiunte le parole: «previo parere dell'ordine professionale competente».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2007, le parole «dell'art. 5, comma 1, lettera f)» sono soppresse e sostituite dalle parole: «dell'art. 3, comma 3».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 maggio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2007.

07R0558AUGUSTA IANNINI, *direttore*GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 0 2 7 *

€ 2,00